

ASSONIME (IL CASO 5/2023): LA MODIFICA DELLA PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI NON COMPORTA EFFETTI SUL BILANCIO D'ESERCIZIO APPROVATO

- A partire dal 1° gennaio 2016 le società sono tenute ad inserire nella nota integrativa del bilancio d'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, *"la proposta di destinazione degli utili o la copertura delle perdite"* (art. 2427, comma 1, n. 22-septies, cod. civ.). L'introduzione di questa disposizione ha sollevato dubbi tra gli interpreti circa la necessità di riapprovare il bilancio da parte dell'assemblea, qualora la stessa - approvata la bozza del bilancio – decida, in sede di distribuzione degli utili, di adottare una deliberazione diversa rispetto alla proposta formulata al riguardo dagli amministratori nel bilancio già approvato.
- La questione è stata oggetto di esame da **Assonime** che ha esposto la sua posizione al riguardo nel documento *"Il Caso 5/2023 - La modifica della proposta di destinazione degli utili e i suoi effetti sul bilancio d'esercizio"* pubblicato lo scorso 7 settembre.
- In particolare, Assonime ha precisato che nel caso in cui l'assemblea approvi una destinazione dell'utile diversa da quella proposta dagli amministratori nella nota integrativa del bilancio d'esercizio, **non si deve modificare il bilancio approvato sostituendo la proposta di destinazione dell'utile e neppure sottoporre nuovamente il bilancio all'approvazione dell'assemblea.**
- A supporto di questa interpretazione, Assonime evidenzia come: (i) la **delibera di distribuzione dell'utile** da parte dell'assemblea ex art. 2433 cod. civ., pur essendo consequenziale alla delibera di approvazione del bilancio che accerta la consistenza dell'utile stesso, ha **natura autonoma e distinta** da questa; (ii) la **proposta degli amministratori sulla destinazione dell'utile** contenuta nella nota integrativa assolve una **funzione meramente informativa** che apre la sequenza procedimentale volta alla destinazione dell'utile definendo l'oggetto della delibera assembleare; trattandosi di una proposta rispetto ad una decisione che compete all'assemblea, essa non deve necessariamente rispecchiare il contenuto della deliberazione che compete all'assemblea.
- Pertanto, se la delibera di distribuzione dell'utile assunta dall'assemblea diverge dalla proposta degli amministratori, la nota integrativa del bilancio già approvato non deve essere modificata in quanto l'informazione in essa contenuta è diretta a rendere conoscibile la proposta iniziale del consiglio di amministrazione quale si è cristallizzata al momento della presentazione del bilancio.